

Sommario: 14.1 La nuova attenuante di collaborazione per i delitti contro la personalità individuale - 14.1.1 Il campo di applicazione dell'attenuante - 14.1.2 La struttura dell'attenuante - 14.1.3 I rapporti con le altre circostanze dell'art. 600-*sexies* c.p. - 14.2 Le nuove pene accessorie previste dall'art. 602-*bis* c.p. - 14.2.1 Contenuto e ambito di applicazione - 14.2.2 I problemi di coordinamento e la reale porta innovativa dell'art. 602-*bis* c.p.

14.1 La nuova attenuante di collaborazione per i delitti contro la personalità individuale

art. 600-*sexies*, comma 5, c.p.

L'art. 3, comma 56, **l. 15 luglio 2009, n. 94**, inserisce all'interno dell'**art. 600-*sexies*** c.p., cioè della fattispecie che annovera le circostanze aggravanti ed attenuanti speciali dei **delitti contro la personalità individuale** (Titolo XII, Capo III, Sezione I), il nuovo comma 5, secondo cui “Nei casi previsti dagli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies*, 600-*sexies*, 600-*septies*, 600-*octies*, 601, 602 e 416, sesto comma, le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti”.

Si tratta di un'attenuante ad **effetto speciale** (diminuzione proporzionale *fino alla metà* della pena base) e **soggettiva** (*non comunicabile* ai concorrenti nella commissione del reato), riconducibile alla ormai diffusa categoria delle condotte di **ravvedimento *post delictum***: tale previsione risponde ad una logica politico-criminale di tipo “premiale”, cioè di “legittimo scambio” tra la *collaborazione del reo* (a fini di investigazione e di efficace controllo e repressione dei fenomeni criminosi) e lo *sconto sanzionatorio* sul tariffario di pena per il fatto illecito da egli già commesso. Esempi di questa particolare tecnica legislativa in materia penale sono presenti sia all'interno del codice (cfr. le fattispecie di sequestro eversivo ed estorsivo: **artt. 289-*bis*, comma 4, e 630, commi 3 e 4, c.p.**), sia – con formulazioni talora esattamente analoghe a quella di nuova introduzione – nella normativa penale complementare.

In particolare:

– in materia di *criminalità organizzata* (**art. 8, d.l. 13 maggio 1991, n. 152**): per i delitti di stampo mafioso è prevista l'attenuante premiale “nei confronti dell'imputato che, dissociandosi, dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati”;

– in materia di *stupefacenti* (**artt. 73, comma 7, e 74, comma 7, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309**): nella *prima ipotesi*, relativa alla fattispecie di produzione e traffico di stupefacenti, è

prevista l'attenuante per chi "si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti alla commissione dei delitti"; nella *seconda ipotesi*, relativa alla fattispecie associativa, per chi "si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti".

– in materia di *immigrazione* (art. 12, comma 3-*quinquies*, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286): per i delitti di agevolazione e sfruttamento dell'immigrazione clandestina, è prevista l'attenuante premiale "per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti";

– nell'*ordinamento penitenziario* (art. 58-*ter*, l. 26 luglio 1975 n. 354): si prevedono agevolazioni nella concessione dei benefici penitenziari nei confronti per "coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati".

14.1.1 Il campo di applicazione dell'attenuante

L'estensione della nuova fattispecie attenuante – peraltro ampliata con l'accoglimento di un emendamento della Camera rispetto al testo originario¹ – abbraccia praticamente tutti i delitti contro la personalità individuale: la **riduzione in schiavitù** (art. 600 c.p.), la **prostituzione minorile** (art. 600-*bis* c.p.), la **pornografia minorile** (art. 600-*ter* c.p.), la **detenzione di materiale pornografico** (art. 600-*quater* c.p.) – anche nell'**ipotesi circostanziate** dallo stesso art. 600-*sexies* c.p. (espressamente richiamato) –, la nuova fattispecie di **impiego di minori nell'accattonaggio** (art. 600-*octies* c.p.), la **tratta di persone** (art. 601 c.p.) e l'**acquisto o alienazione di schiavi** (art. 602 c.p.).

A queste fattispecie va aggiunta l'**associazione per delinquere** finalizzata alla *riduzione o mantenimento in schiavitù* o in servitù (art. 600 c.p.), alla *tratta di persone* (art. 601 c.p.) o all'*acquisto e alienazione di schiavi* (art. 602 c.p.) e allo *sfruttamento o all'agevolazione della immigrazione clandestina* (art. 12, comma 3-*bis*, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) (art. 416, comma 6, c.p.).

Rimane fuori dal campo di operatività dell'attenuante, senza che ne sia rintracciabile una spiegazione logica, solo la fattispecie di **pornografia virtuale** (art. 600-*quater.1* c.p.), omissione probabilmente dovuta ad una delle ormai consuetudinarie distrazioni del legislatore, in questo caso facilitata dall'anomala numerazione codicistica dell'articolo non richiamato.

Il *mancato richiamo* dell'art. 604 c.p. non impedisce invece l'operatività dell'attenuante anche in relazione ai **fatti commessi all'estero**, dato che l'art. 604 c.p. dispone l'applicabilità di *tutte le disposizioni* contenute nella sezione

¹ La formulazione originaria del disegno di legge era infatti limitata agli artt. 600, 601, 602 e 416, comma 6, c.p.

(compreso, pertanto, l'art. 600-*sexies* c.p.) quando il fatto è commesso fuori dal territorio dello Stato da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano.

L'espresso ma *anomalo riferimento* anche all'art. 600-*septies* c.p. pone all'interprete l'insolito interrogativo sulla possibile applicazione dell'attenuante anche alla **confisca** e alle **pene accessorie** ivi previste: la confisca, tuttavia, **non è pena ma misura di sicurezza** (cfr. art. 240 c.p.) e dovrebbe pertanto pacificamente sottrarsi all'effetto attenuante della nuova circostanza. Con un'interpretazione davvero ardita, si potrebbe fare leva sulla natura sostanzialmente punitiva della confisca (recentemente riconosciuta anche sul piano sovranazionale) per tentare di sostenere l'applicabilità in via analogica dell'attenuante anche alla determinazione dell'entità dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato o sul valore corrispondente dei beni oggetto di confisca per equivalente. Appare più corretto, tuttavia, riconoscere nel richiamo all'art. 600-*septies* c.p. un ulteriore esempio di quella **cattiva tecnica legislativa**, di quella scarsa attenzione ai delicati ingranaggi del dato normativo che, purtroppo già da tempo, caratterizza la legiferazione parlamentare e che il **Presidente della Repubblica ha stigmatizzato nella lettera** (pubblicata in *Appendice* al presente volume) con cui ha accompagnato la promulgazione della legge. Tale conclusione trova conferma nell'ancora più problematica operatività dell'attenuante rispetto alla pena accessoria della "interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori": è infatti questa una misura punitiva definitiva e unitaria, *esclusivamente legata alla mera "condanna" ad un determinato titolo di reato* e completamente sganciata dalla "quantità" di pena principale comminata (che invece caratterizza la pene accessorie temporanee come quella della "sospensione" da un pubblico ufficio).

14.1.2 La struttura dell'attenuante

Passando all'analisi della fattispecie, **beneficiario** dell'attenuante risulta essere il soggetto che abbia già assunto la qualifica di "**imputato**", il quale potrà porre in essere la condotta collaborativa fino all'emanazione della sentenza di condanna e quindi anche a dibattimento ormai esaurito².

La fattispecie attenuante, richiedendo che l'imputato "**si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori**", sembra attagliarsi soprattutto ad illeciti **di durata** (delitti permanenti o abituali) realizzati in **forma plurisoggettiva** (come nel caso di reati associativi o del sequestro di persona). In realtà, il concetto di "attività delittuosa portata a conseguenze ulteriori", conformemente ad un orientamento giurisprudenziale e dottrinale

² Cfr. Cass. 18 aprile 1997, in *Giur. it.*, 1998, 1916.

sull'estensione delle attenuanti premiali in materia di stupefacenti³, dovrebbe essere interpretato in senso ampio: *non limitato* al fatto tipico di cui il soggetto collaborante sia specificamente imputato e agli effetti causalmente diretti di tale reato (come accade in relazione all'attenuante dell'**art. 62, comma 1, n. 6, c.p.**) *ma esteso* alle attività criminose limitrofe, che costituiscono il possibile sviluppo, ma anche il presumibile presupposto, della sua condotta illecita e rispetto alle quali l'imputato può pertanto fornire un valido contributo collaborativo.

Ad esempio, un soggetto imputato di detenzione di materiale pornografico minorile potrà adoperarsi per aiutare l'autorità giudiziaria o di polizia nell'attività di repressione della produzione o del commercio di pornografia minorile; il soggetto che ha compiuto atti sessuali con un minore può collaborare nell'attività di contrasto allo sfruttamento della prostituzione minorile o, eventualmente, alla stessa pornografia minorile; colui che ha sfruttato la prostituzione minorile può fornire una decisiva collaborazione agli investigatori non solo nei confronti dei fruitori della prostituzione minorile ma anche rispetto a fenomeni di riduzione in schiavitù o di tratta di persone, che si pongono "a monte" della condotta di sfruttamento della prostituzione.

Sebbene l'obiettivo perseguito – che, peraltro, non deve necessariamente essere conseguito ai fini dell'integrazione della fattispecie attenuante, essendo sufficiente l'idoneità allo scopo del contributo collaborativo – sia di **natura sostanziale** (costituito in pratica dall'interruzione della condotta illecita permanente o abituale o dalla neutralizzazione di attività criminose funzionalmente connesse al fatto illecito attribuito all'imputato), la condotta tipica di ravvedimento ha **natura** prettamente **processuale**; consiste infatti nell'*aiuto concreto* da fornire alla polizia o all'autorità giudiziaria nella *raccolta* di elementi di prova che siano *decisivi* ad un doppio fine alternativo: (a) per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione e la cattura di uno o più autori del reato⁴, oppure (b) per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

La fattispecie in esame riproduce una struttura normativa che – come accennato – è già stata collaudata in numerosi settori dell'ordinamento penale e rispetto alla quale varranno pertanto gli arresti giurisprudenziali già eventualmente consolidati (ad esempio in merito alla *concretezza* dell'aiuto o alla *decisività* degli elementi di prova) e si riproporranno i problemi interpretativi ancora aperti (ad esempio in materia di concorso di circostanze e di giudizio di bilanciamento con le aggravanti)⁵.

³ In questo senso, si veda soprattutto Cass. 15 marzo 2001, n. 15393, in *Cass. pen.*, 2001, 3875; nonché Cass. 15 aprile 1993, in *Riv. pen.*, 1994, 701; Cass. 27 aprile 1999, in *Cass. pen.*, 2000, 3452.

⁴ La previsione normativa della congiunzione "e" depone nel senso che non sia sufficiente un contributo funzionale alla sola "individuazione" degli autori dei reati, ma che occorra in ogni caso fornire elementi decisivi anche per la loro "cattura".

⁵ Per un capillare approfondimento di questi profili e i necessari rimandi giurisprudenziali e dottrinali, cfr. per gli artt. 73 e 74 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, E. Belfiore, voce *Criminalità organizzata*, I, 1, in AA.VV., *Commentario breve alle leggi penali complementari*, a cura di F. Palazzo-C.E.Paliero, Padova, 2007, 817 ss.; per gli artt. 73 e 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, cfr. S. Grillo, voce *Stupefacenti*, *ivi*, 2815 ss.

14.1.3 I rapporti con le altre circostanza dell'art. 600-sexies c.p.

L'eventuale concorso con le altre circostanze previste dall'art. 600-*sexies* c.p. sarà disciplinato, quanto alle **aggravanti dei commi 1 e 2**, dalla peculiare disciplina prevista dall'**ultimo comma della disposizione in esame**: qualora il giudice apprezzi la prevalenza dell'attenuante in esame su dette aggravanti, *non potrà calcolare la pena secondo lo schema ordinario di bilanciamento* disciplinato dall'art. 69 c.p., ma dovrà operare la diminuzione di pena sulla quantità risultante dall'applicazione delle aggravanti⁶.

Si pone inoltre il problema dell'eventuale concorso con l'**altra attenuante** di ravvedimento prevista dal **comma 4** dell'art. 600-*sexies* c.p., che si configura quando la condotta collaborativa del reo conduce al **riacquisto dell'autonomia o della libertà del soggetto minore**. Tra le due fattispecie attenuanti non sussiste un rapporto strutturale di specialità ed è ben possibile che, grazie alla collaborazione del reo, il minore riacquisti la libertà – integrando la fattispecie del comma 4 – senza che necessariamente si giunga anche alla ricostruzione dei fatti, alla individuazione o alla cattura dei colpevoli o alla sottrazione di risorse rilevanti per i delitti – elementi costitutivi della fattispecie del comma 5; parimenti, la nuova condotta collaborativa del comma 5 può non sfociare nella liberazione del minore e può non essere neppure funzionale a tale fine.

Può anche accadere, tuttavia, che si realizzino gli estremi fattuali di entrambe le circostanze attenuanti e che si ponga allora la questione del possibile cumulo giuridico degli effetti attenuanti, *ex* art. 63 comma 5, piuttosto che dell'assorbimento in un'unica circostanza, *ex* art. 68 (da cui conseguirebbe l'applicazione della sola attenuante più favorevole). L'art. 68 c.p. prevede l'applicazione di una sola circostanza ogni volta in cui questa “comprende in sé” anche l'altra o le altre concorrenti: ora, mentre è fuori discussione che ciò si verifica quando tra le due fattispecie sussista in astratto un rapporto normativo di specialità unilaterale (ma non è il nostro caso), più problematico è giungere alla medesima conclusione quando solo “in concreto” si crei un rapporto di continenza tra le due fattispecie. Ebbene, si può anche dare credito, in questi casi, alla tesi della “**circostanza eventualmente complessa**” (per cui una circostanza assorbe in sé tutto il “valore” dell'altra), che trova riscontro nei lavori preparatori del codice penale⁷, ma è proprio nel rapporto di necessaria strumentalità tra i fatti in concorso che tale costruzione incontra il suo limite.

Pertanto, nel caso in cui l'imputato per favoreggiamento della prostituzione minorile (*ex* art. 600-*bis* c.p.) fornisca indicazioni decisive per smantellare l'organizzazione dedita allo sfruttamento della prostituzione minorile, così consentendo anche la liberazione di minori sfruttati nella prostituzione, egli beneficerà solo dell'attenuante più favorevole (che è quella prevista dal comma 4 che prevede un minimo obbligatorio di diminuzione della pena) in

⁶ Cfr. A. Melchionda, *Commento all'art. 600-sexies*, in AA.VV., *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, a cura di A. Cadoppi, Padova, 2006, 399 ss.

⁷ Cfr. G. Marinucci - E. Dolcini, *Manuale di diritto penale*, Milano, 2006, 438.

quanto si realizza il *rapporto di strumentalità* proprio dello schema della **circostanza eventualmente complessa**. Diversamente, se l'imputato fornisce un contributo informativo che conduce, da una parte, alla liberazione di minori sfruttati e, dall'altra, alla sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti, può non sussistere un rapporto di necessaria strumentalità tra le due fattispecie attenuantirealizzate: l'imputato potrà allora eventualmente beneficiare (ex art. 63, comma 5, c.p.) di un'ulteriore diminuzione sulla pena risultante dall'applicazione dell'attenuante più favorevole.

14.2 Le nuove pene accessorie previste dall'art. 602-bis c.p.

14.2.1 Contenuto e ambito di applicazione

Nella prospettiva di una più efficace tutela dei minori vittime di gravi reati, si inquadra la previsione delle **nuove pene accessorie**⁸ introdotte dall'art. 3, comma 19, lett. b) della legge in commento con l'inserimento nella parte speciale del codice penale del **nuovo art. 602-bis**.

Sono previste, in particolare, la pena accessoria della “*decadenza dall'esercizio della potestà del genitore*” (specificamente disciplinata dall'art. 34 c.p.) e della “*interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura*” in capo rispettivamente al “genitore” e al “tutore” che siano condannati per uno dei seguenti reati commessi – si deve necessariamente ritenere – in danno del soggetto minore su cui esercitano la potestà genitoriale o la tutela: **pratiche di mutilazione degli organi** (art. 583-bis c.p.), **riduzione o mantenimento in schiavitù** (art. 600 c.p.), **tratta di persone** (art. 601 c.p.), **acquisto o alienazione di schiavi** (art. 602 c.p.), **violenza sessuale** (art. 609-bis c.p.), **atti sessuali con minorenne** (art. 609-quater c.p.), **corruzione di minorenne** (art. 609-quinquies c.p.), **violenza sessuale di gruppo** (art. 609-octies c.p.). Alla sentenza di condanna per tali reati conseguirà pertanto *ipso iure*, cioè anche indipendentemente da un'espressa menzione del giudice, l'inflizione delle suddette pene accessorie (art. 20 c.p.), secondo un meccanismo analogo all'*automatismo* che caratterizza gli effetti penali della condanna (da cui però le pene accessorie si distinguono notevolmente quanto alla disciplina)⁹.

Sono misure caratterizzate da natura punitiva ma *funzione preventiva*, essendo chiaramente strumentali a recidere i legami, comunque densi di riflessi psicologici negativi, tra i minori e i propri aguzzini o molestatore in ambito familiare, oltre che a prevenire possibili reiterazioni dei fatti criminosi in contesti socio-culturali, spesso privi di elementari vincoli etici e morali, in cui il tasso di recidiva risulta molto alto.

⁸ Per un approfondimento sulla disciplina delle pene accessorie e sulle relative problematiche, cfr. E. Dolcini, sub art. 20, in AA.VV., *Commentario breve al codice penale*, a cura di Crespi - Forti - Zuccalà, Padova, 2008, 79 ss.; S. Larizza, voce *Pene accessorie*, in *Dig. disc. pen.*, IX, Torino, 1995, 430 ss.; P. Pisa, *Le pene accessorie. Problemi e prospettive*, Milano, 1984.

⁹ Cfr. S. Larizza, voce *Effetti penali della sentenza di condanna*, in *Dig. disc. pen.*, IV, Torino, 1990, 206 ss.

14.2.2 I problemi di coordinamento e la reale porta innovativa dell'art. 602-bis c.p.

1) La nuova previsione sanzionatoria, accolta favorevolmente dalle diverse compagini parlamentari, tutte particolarmente sensibili al rafforzamento degli strumenti di tutela per le vittime deboli, sconta tuttavia – una volta di più – il prezzo della sciatteria legislativa denunciata dal Presidente della Repubblica (si veda la lettera del Presidente in *Appendice* al presente volume). L'**art. 609-nonies c.p.**, inserito nel codice penale dall'art. 10 l. 15 febbraio 1996 n. 66, infatti, **già commina espressamente, tra l'altro, le medesime pene accessorie per i medesimi soggetti in relazione a quattro degli otto reati elencati dal nuovo art. 602-bis c.p.**¹⁰: violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.), corruzione di minorenne (art. 609-*quinquies* c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.).

In relazione a tali reati, l'art. 609-*nonies* c.p.¹¹ prevede, peraltro, un campo di operatività più ampio per l'applicazione delle pene accessorie, che conseguiranno – contrariamente a quanto previsto dall'art. 602-*bis* c.p. – non solo alla sentenza di condanna ma anche all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; inoltre, l'art. 609-*nonies* c.p. dispone altresì per i colpevoli di uno dei suddetti delitti l'*ulteriore pena accessoria* dell'interdizione perpetua da ogni incarico nelle scuole e da ogni ufficio o servizio in strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori (comma 2)¹² e altresì gli *effetti penali* della perdita del diritto agli alimenti e dell'esclusione dalla successione della persona offesa¹³.

Nell'inevitabile concorso normativo tra le due fattispecie sanzionatorie troverà pertanto applicazione la più ampia previsione sanzionatoria dell'art. 609-*nonies* c.p., che non si può ritenere limitata o derogata in *bonam partem* dal nuovo art. 602-*bis* c.p.¹⁴, né implicitamente abrogata “per incompatibilità” con la fattispecie sopravvenuta.

2) Problemi di coordinamento sistematico possono porsi con l'**art. 29 c.p.**, che disciplina i casi nei quali alla condanna consegue l'**interdizione dai pubblici uffici**, prevedendo l'*interdizione perpetua in caso di condanna non inferiore a cinque anni di reclusione*. Ora, nel caso, non infrequente per i reati richiamati dall'art. 602-*bis* c.p., in cui la condanna del tutore raggiunga tale limite, si pone la que-

¹⁰ Si tratta, peraltro, dei reati non previsti nell'originaria versione del disegno di legge ma inseriti (insieme all'art. 583-*bis* c.p.) da un emendamento approvato dalla Camera dei Deputati nel corso del dibattito parlamentare.

¹¹ Cfr. P. Veneziani, *Commento all'art. 609-nonies*, in AA.VV., *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, a cura di A. Cadoppi, Padova, 2006, 791 ss.

¹² In questa previsione può pertanto essere ricompreso il “nuovo” riferimento dell'art. 602-*bis* c.p. all'interdizione da qualsiasi ufficio attinente alla “amministrazione di sostegno”, che invece non compare al comma 1 dell'art. 609-*nonies* c.p.

¹³ Per la qualifica di queste misure come effetti penali e non come pene accessorie, cfr. P. Veneziani, *Commento all'art. 609-nonies*, cit., 797.

¹⁴ Sul piano della teoria generale, infatti, non sembrano sussistere elementi normativi sulla base dei quali poter sostenere la prevalenza della nuova disposizione legislativa su quella preesistente.

stione dell'eventuale applicazione anche della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, che ricomprende nella sua ampia portata interdittiva anche l'ufficio di tutore, del curatore o quello attinente ad un'amministrazione di sostegno. Sul piano della teoria generale, l'affermazione della prevalenza (peraltro in *bonam partem*) dell'art. 602-*bis* c.p. rispetto alla più sfavorevole previsione dell'art. 29 c.p. dovrebbe fondarsi sul riconoscimento di un rapporto strutturale di "specialità" (unilaterale) tra le fattispecie normative in concorso (*lex specialis derogat generali*), che tuttavia non si riscontra nel caso *de quo*: l'art. 29 c.p., infatti, contiene la previsione normativa della condanna "non inferiore a cinque anni", che non compare invece nell'art. 602-*bis* c.p.

Il concorso tra le due fattispecie sanzionatorie è pertanto solo apparente, con il risultato che per le **condanne inferiori a cinque anni** al tutore si applicherà esclusivamente la pena accessoria di cui all'art. 602-*bis* c.p., mentre per le **condanne uguali o superiori** a tale limite edittale l'interdizione perpetua dai pubblici uffici *ex* art. 29 c.p. *assorbirà* la pena accessoria dell'interdizione "limitata" agli uffici della tutela e della cura. Per concludere, non si può che registrare la **portata innovativa in realtà solo parziale** del "nuovo" art. 602-*bis* c.p., **limitata ai delitti non già richiamati dall'art. 609-*nonies* c.p. e per i quali sia comminata una pena inferiore a cinque anni di reclusione.**